

DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a DRAGONI GRAZIANO in qualità di Datore di Lavoro di POLITECNICO DI MILANO con sede in MILANO; PIAZZA LEONARDO DA VINCI n.32, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

NOMINA

La Dott. La Cavera Corrado in qualità di Medico Competente Coordinatore.

In base al comma 2 del suddetto articolo 18, il sottoscritto si impegna a fornire informazioni in merito a:

1. la natura dei rischi;
2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
4. i dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Con la presente si precisa che i compiti relativi a tale incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con particolare riferimento all' art. 25 del D.Lgs. 81/2008. In particolare il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituire, aggiornare e custodire (presso il luogo concordato con il datore di lavoro), sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- fornire a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'Art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o stabilire una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi, e comunicarla al datore di lavoro;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche.

La sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, è da effettuare nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia da Lei ritenuta correlata ai rischi lavorativi. Tale sorveglianza comprende le visite indicate al comma 2 del suddetto articolo ed è altresì finalizzata, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro (nel caso di assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi) e per quelle

EXITone S.p.A. www.exitone.it <http://blog.exitone.it> info@exitone.it

Sede legale: AUGUSTA (SR) 06011 - Contrada Remingato snc

Sedi operative: PINEROLO (TO) 10064 - Stradale San Secondo, 96 • MILANO 20151 - Viale Grosio, 10/10
ROMA 00145 - Via Delle Sette Chiese, 138/142 • MODUGNO (BA) 70026 - Via Delle Margherite, 4

Telefono +39 0121 040100 - Fax +39 0121 321008

Capitale sociale Euro 13.506.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Siracusa 07874490019

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di STI S.p.A.

Società certificata ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - ISO/IEC 27001 - ISO 50001 - UNI CEI 11352 • In possesso di attestazione SOA OS20-A



svolte in occasione del cambio della mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Lei dovrà:

- allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio;
- esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
 - d) inidoneità permanente.

informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra elencati.

Inoltre, in base al comma 6 art.39 del D.Lgs. 81/2008 in qualità di medico coordinatore Lei dovrà:

- omogenizzare, in collaborazione con i medici competenti nominati, i protocolli sanitari applicati nelle singole attività produttive/operative per le specifiche mansioni di riferimento;
- uniformare le procedure di gestione ed organizzazione delle attività dei medici competenti, sia da punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
- standardizzare i documenti rivenienti dalle attività del medico competente;
- rappresentare l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione sui temi di interpretazione della norma e delle procedure;

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1 lettera c del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008, il Medico Competente e il Datore di Lavoro concordano nell'individuare la sede aziendale come il luogo dove custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Copia della presente dovrà essere restituita e firmata per accettazione.

Milano, 06/10/2016

Il Datore di Lavoro



Firma Medico Coordinatore



Firma RLS consultazione

